

DE JURE CONDENDO

di Marilena Colamussi

RIPENSAMENTI IN TEMA DI RINVIO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA E DIVIETO DI INGRESSO DELLA PROLE IN CARCERE

Il tema della maternità in carcere torna in agenda all'indomani della riforma dell'ordinamento penitenziario; è inaccettabile che i bambini fino a tre anni di età vivano con le mamme detenute all'interno delle strutture penitenziarie. Il legislatore si fa carico di questa situazione in nome della salvaguardia del minorenne attraverso la proposta di legge C. 1780, recentemente assegnata (17 settembre 2019) alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Su iniziativa degli on. Cirielli e Ciamburro, si è avviato l'iter di un intervento normativo recante *"Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti di donne incinte o madri di prole di età inferiore a tre anni, di sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di ordine di esecuzione della pena detentiva nonché di divieto di ingresso della prole negli istituti penitenziari"*.

Il disegno di legge è articolato in tre direzioni, diverse ma accomunate dal preciso intento di proibire definitivamente l'ingresso dei bambini in carcere. In questa prospettiva si propone di: correggere la disciplina del rinvio obbligatorio e facoltativo dell'esecuzione della pena (artt. 146 e 147 c.p.); introdurre la sospensione automatica dell'esercizio della responsabilità genitoriale congiuntamente con l'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.); proclamare il divieto assoluto di convivenza della prole con le detenute madri.

Quanto al tema del "rinvio" dell'esecuzione della pena, attualmente la disciplina prevede, ai sensi dell'art. 146, comma 1, c.p., l'istituto del rinvio "obbligatorio", per la donna incinta e per la madre di infante di età inferiore ad un anno, mentre l'art. 147, comma 1, n. 3, c.p. contempla l'ipotesi del rinvio "facoltativo", per la madre di prole di età inferiore a tre anni. L'interruzione della gravidanza, nel primo caso, comporta la revoca del differimento, che, invece, opera in entrambi i casi qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale (*ex art. 330 c.c.*), ovvero quando il figlio muoia, o venga abbandonato, oppure affidato ad altri. Parimenti, il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva è escluso, o se applicato viene revocato, qualora sussista il pericolo concreto di recidiva.

Con il rinvio dell'esecuzione della pena, l'interesse punitivo dello Stato recede dinanzi alla tutela delle relazioni familiari, della maternità (art. 31 Cost.) e, soprattutto, della salute della donna in gravidanza, nonché, inevitabilmente, della salute del neonato (art. 32 Cost.). Per contro, la realtà applicativa denuncia il rischio di vedere strumentalizzate gravidanza e maternità; il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena detentiva, *ex art. 146 c.p.*, si presta a distorsioni, come, ad esempio, per le donne nomadi, frequentemente gravide e recidive nella commissione di reati contro il patrimonio, per di più prive di una dimora fissa (nei loro confronti si delinea l'inapplicabilità della misura alternativa della detenzione domiciliare *ex art. 47-ter*, comma 1-*ter*, o.p.).

La legittimità costituzionale dell'automatismo previsto dall'art. 146, comma 1, nn. 1) e 2) c.p., in relazione al principio di individualizzazione del trattamento (artt. 3 e 27, comma 3, Cost.), è stata scrutinata dalla Consulta con riferimento alla possibilità per il giudice di negare il differimento, ove ritenuto contrario alle finalità di prevenzione generale e difesa sociale. L'ordinanza di rigetto (la n. 145 dell'8 marzo 2019) conferma che l'interesse statale all'esecuzione immediata della pena va postergato alla tutela del rapporto madre-figlio, in funzione della quale si rende necessario costruire un ambiente consono. La scelta valoriale è rafforzata dalla considerazione secondo cui «il rinvio obbligatorio del momento esecutivo non esclude che la pena irrogata possa svolgere alcuna funzione di intimidazione e dissuasione e non ne vanifica pertanto il profilo retributivo afflittivo: non ci si trova difatti di fronte ad una rinuncia *sine die* alla relativa esecuzione, ma solo ad un differimento per un periodo limitato» (così Cort. Cost., ord. 8 marzo 2009, n. 145).

Disattendendo completamente le indicazioni di principio della Consulta, l'art. 1 del disegno di legge C. 1780 prevede la totale abrogazione dell'istituto del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena nei

confronti della donna incinta o madre di prole di età inferiore ad un anno (art. 146, comma 1, n. 1 e n. 2, c.p.), e della conseguente disciplina della revoca (art. 146, comma 2, c.p.).

Per contro, l'art. 2 della proposta di legge intende ampliare le ipotesi di rinvio facoltativo, contemplate dall'art. 147, comma 1, c.p., rimettendo alla valutazione discrezionale del giudice il rinvio dell'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale da eseguire «nei confronti della donna incinta» (quindi non solo per la madre di prole fino a tre anni), fermi restando i limiti che la normativa già contempla per la revoca dell'istituto del rinvio, che logicamente si estenderebbe anche all'ipotesi dell'interruzione della gravidanza.

Si cancellerebbe così un automatismo in materia di rinvio "obbligatorio", riconfigurando lo stato di gravidanza tra i casi di rinvio "facoltativo", per favorire una scelta di politica criminale più pertinente con l'individualizzazione dell'intervento e la funzione educativa della pena; criteri proclamati dall'ultima riforma penitenziaria, ma concretamente rimasti inapplicati.

Particolarmente incisiva la novità proposta in materia di sospensione della responsabilità genitoriale che opererebbe in automatico, congiuntamente con l'emanazione dell'ordine di esecuzione. In base agli artt. 3, 4 e 9 del d.d.l. C. 1780, occorrerebbe ampliare il dettato dell'art. 34 c.p. prevedendo la sospensione della responsabilità genitoriale "ogniquale volta" venga emanato l'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 c.p.p. In tal caso, il giudice dovrebbe contestualmente disporre «l'affidamento del minore a favore dell'altro genitore o, in caso di sua assenza o impedimento, ai familiari immediatamente reperibili ovvero, se necessario, ai servizi sociali».

Analogo correttivo è previsto per la disciplina dell'esecuzione delle pene detentive, stabilendo l'introduzione del comma 1-bis all'art. 656 c.p.p., secondo cui l'ordine di esecuzione comporterebbe la sospensione della responsabilità genitoriale di cui all'art. 330-bis c.c., revocabile solo in caso di accoglimento dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione (art. 656, comma 5, c.p.p.).

Tranciante il dettato dell'art. 5 d.d.l. C. 1780 che – intervenendo sull'art. 14, comma 7, legge sull'ordinamento penitenziario 26 luglio 1975, n. 354, solo di recente modificato dal d.lgs. n. 123/2018 – prevede l'introduzione del divieto assoluto di convivenza dei bambini con le madri detenute e la conseguente abrogazione (e, per taluni tratti, rimodulazione) della disciplina ad esso collegata, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge (artt. 6-8 d.d.l. C. 1780).

Lo stesso disegno di legge impone alle detenute madri l'adempimento del dovere di cura ed assistenza dei figli minori all'esterno del penitenziario, ricorrendo alla disciplina di cui all'art. 21-bis o.p.

Ora, il richiamo all'«assistenza all'esterno dei figli minori» suscita qualche riserva, sia per la non idoneità della misura a compensare i bisogni della prole che, specie in tenera età, necessita di una presenza materna costante, sia per un difetto di coordinamento con la disciplina in questione che intercetta una serie di preclusioni.

A tale proposito giova ricordare la genesi dell'istituto introdotto dalla legge n. 40/2001 che ha previsto uno spazio temporale del quotidiano della detenuta (condannata o internata) dedicato all'esercizio attivo del ruolo genitoriale mediante l'istituto dell'«assistenza all'esterno dei figli minori» (art. 21-bis o.p.). Modi e tempi di permanenza della detenuta all'esterno del penitenziario, allo scopo di prendersi cura della prole, vengono elaborati in un apposito "programma di trattamento", predisposto dall'amministrazione penitenziaria e approvato dal magistrato di sorveglianza in relazione a età e specifiche esigenze dei figli (artt. 21, comma 4, e 69, comma 5, o.p.).

La collocazione della norma nella sistematica della materia richiama altresì l'istituto del «lavoro all'esterno», ex art. 21 o.p. È evidente il parallelismo tra il compimento dei doveri di cura e assistenza genitoriale, riservati ai figli di età non superiore a dieci anni, e l'impegno lavorativo esterno, che è momento essenziale del "trattamento" teso alla responsabilizzazione, alla rieducazione e al reinserimento sociale del detenuto. Non sembrano congruenti il limite di età dei figli, meritevoli di attenzioni anche nelle fasi successive, e l'esclusione dal beneficio per le condannate di cui all'art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, o.p., contemplati dalla disciplina del lavoro all'esterno (art. 21, comma 1, o.p.), salvo che non si tratti di persone che collaborano con la giustizia, nei riguardi delle quali tali condizioni ostative non operano, ai sensi dell'art. 58-ter o.p.

Per quel che concerne, invece, i limiti oggettivi di applicabilità della misura, stabiliti dalla normativa di richiamo all'art. 21, comma 1, o.p., l'assegnazione al lavoro esterno è preclusa ai condannati per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, o.p., salvo che non abbiano scontato almeno un terzo della pena, e comunque non oltre cinque anni, mentre in caso di ergastolo è richiesta l'espiazione di almeno dieci anni di detenzione.

Ora, la trasposizione della disciplina del «lavoro all'esterno» (art. 21 o.p.) all'«assistenza all'esterno dei figli minori» (art. 21-bis o.p.), oltre a franare sul terreno dei principi fondamentali, comporta il serio rischio di rendere concretamente inapplicabile tale beneficio. La misura alternativa, infatti, non solo risulta sovrapponibile ad altri istituti affini, più facilmente accessibili (es. la detenzione domiciliare speciale), ma è potenzialmente inibita per le condannate alla pena dell'ergastolo, che devono aver scontato almeno dieci anni di pena detentiva corrispondenti esattamente al limite di età del figlio per cui il beneficio è concedibile.

La Corte Costituzionale (con la sentenza n. 174 del 23 luglio 2018) è intervenuta, ancorché, qui, forse tardivamente, a censurare la normativa vigente, segnatamente l'art. 21-bis o.p., nella parte in cui fa richiamo all'art. 21, comma 1, o.p., e in concreto impedisce l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli minori di dieci anni, oppure lo subordina alla previa espiazione di una parte della pena, salvo che si accerti la condotta collaborativa, di cui all'art. 58-ter o.p. La disciplina si pone, infatti, in aperto contrasto con il diritto primario del figlio minore a preservare un rapporto «sano» con la madre all'esterno del penitenziario, quale espressione dell'art. 31, comma 2, Cost. Per l'ennesima volta, la Consulta segnala l'inconciliabilità tra automatismi di taluni meccanismi preclusivi e funzione rieducativa della pena, con le sue implicazioni importanti in tema di trattamento individualizzato. *Rebus sic stantibus*, il giudice non può limitarsi ad applicare asetticamente la legge; egli deve piuttosto effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco, avendo come costante riferimento la tutela dell'infanzia e della maternità, anche per garantire il principio di uguaglianza sostanziale.

Più in generale, l'introduzione del divieto di ingresso dei bambini in carcere, fondato sulla oramai diffusa consapevolezza sia dell'oggettiva impossibilità di ricreare all'interno del penitenziario uno spazio di vita pienamente «normale» per le detenute con prole, sia degli effetti devastanti del regime carcerario sullo sviluppo psico-fisico del bambino recluso e del genitore, sembra diventato uno slogan utopistico. In fondo di passi avanti, in termini di civiltà giuridica, in passato ne sono stati compiuti, con l'elaborazione di un apparato normativo quanto mai pregevole, con l'unico difetto di essere rimasto lettera morta a causa delle inadeguate risorse culturali e finanziarie; basti pensare alla scarsa diffusione degli «istituti a custodia attenuata per detenute madri» (I.C.A.M.) e alle «case famiglia protette» (introdotti dalla legge 21 aprile 2011, n. 62). Forse, prima di pensare a nuove soluzioni sulla carta, occorrerebbe vivificare quelle già esistenti.

TORNA LA PROPOSTA DI ABBASSARE LA SOGLIA DELL'IMPUTABILITÀ

Il legislatore intende farsi carico dell'ingravescente fenomeno della criminalità minorile. L'obiettivo dovrebbe essere la tutela dei bambini dal carcere, piuttosto che nel carcere. La strada eletta, infatti, prevede più giustizia penale e, in concreto, un cedimento del margine di imputabilità storicamente costruito sui quattordici anni. Questo tradimento a principi si traduce in: «abbassiamo l'età in cui un bambino diventa penalmente perseguibile». La titolazione della proposta di legge C. 1580 è «*Modifiche al codice penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di imputabilità dei minori e di pene applicabili a essi nel caso di partecipazione ad associazione mafiosa*».

Quanto al primo tema, l'imputabilità, la riforma prevede un nuovo limite della presunzione assoluta di non imputabilità. La nuova soglia di rilevanza penale dei fatti commessi da un minorenni, *ratione aetatis*, è quella dei dodici anni. La riforma impatta sull'art. 97 c.p. lasciando intatto il meccanismo di passaggio dalla non imputabilità assoluta alla valutazione della capacità di intendere e di volere. Se ne occupa l'art. 1 del progetto di legge. Il vaglio del magistrato è previsto per gli infradiciottenni che abbiano compiuto i dodici anni, secondo un meccanismo di presunzione semplice di imputabilità rispetto alla quale si dà spazio a valutazioni di segno contrario. La capacità di autodeterminarsi alla commissione di un reato diventa così più «inclusiva»; il magistrato assume un ruolo più incisivo. In realtà, l'attenzione al fattore imputabilità si accompagna ad un'altra riforma sistemica: il riferimento ai quattordici anni va sostituito in modo automatico con il nuovo parametro dei dodici anni. Entrambi i cambiamenti sono dettati con l'art. 1 del progetto di legge; entrambi incidono sull'art. 97 c.p.

Il secondo oggetto della riforma è indicato nella problematica dell'inserimento sempre più frequente in dinamiche di criminalità organizzata degli adolescenti. La logica dell'intervento è una maggiore responsabilizzazione del minorenni, che in questa materia non beneficia dell'attenuante legata alla mino-

re età. L'automatismo non convince, atteso che acuisce l'intervento repressivo, (anche) sui minorenni, per la sola materia della criminalità organizzata, differenziando in modo irragionevole, atteso che ipotesi di reato altrettanto gravi, se non più gravi, sfuggono alla riforma. Il connubio è particolarmente insidioso: dare maggior rigore a meccanismi poco tarati è la premessa più scontata di riforme poco lungimiranti. Breve: la modifica in tema di imputabilità accresce il potere discrezionale del giudice così come la riforma in tema di criminalità organizzata diminuisce i margini di autonomia decisionale del magistrato.

In sede processuale, l'art. 3 del d.d.l. C. 1580 prevede adattamenti in linea con la nuova soglia dell'imputabilità, che dovrebbe comportare la modifica dell'art. 8 d.p.r. n. 448/1988 in materia di accertamenti sull'età del minorenne, da disporre ad un'età più giovane che in passato: il giudice avvia la valutazione di capacità di intendere e di volere anche nei confronti degli infraquattordicenni purché abbiano compiuto i dodici anni. Conseguentemente, si sposta verso il basso la presunzione assoluta di non imputabilità; qualora venga accertato che l'imputato è minore di dodici anni, il giudice, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. n. 448/1988, ha l'obbligo di pronunciare l'immediata declaratoria della non imputabilità.

La proposta di abbassare a dodici anni la soglia dell'imputabilità è emersa più volte in passato, a segnalare che la si ritiene utile a prevenire la crescita dei fenomeni di delinquenza minorile.

I precedenti storici della proposta di riforma in materia di imputabilità dei minorenni sono di segno convergente. La prima proposta in tal senso risale al 2001, con il d.d.l. S. 727 recante "Riforma di talune disposizioni penali riguardanti i minori" (10 ottobre 2001), e già all'epoca – si legge nella relazione di accompagnamento – veniva concepita come un intervento urgente ed essenziale per fronteggiare l'emergenza sociale della criminalità minorile, prendendo atto di uno stadio di maturità anticipato rispetto al passato. Di contenuto identico, anche nella relazione di accompagnamento, la proposta di legge C. 884, intitolata "Nuove disposizioni penali riguardanti i minori", presentata l'8 maggio 2008.

Un margine di maggiore tolleranza si legge nel d.d.l. S. 323, recante "Nuove disposizioni in materia di responsabilità penale dei minori", presentato il 12 maggio 2006, che prevedeva l'abbassamento a tredici anni dell'età dell'imputabilità, sempre come forma di intervento emergenziale.

Di segno diverso, la proposta di legge C. 391 ("Nuove norme in materia di imputabilità della persona minore degli anni diciotto", presentata il 29 aprile 2008), che lasciava inalterata a quattordici anni la soglia dell'imputabilità; si prevedeva una riforma sul profilo sanzionatorio, differenziando la risposta punitiva a seconda dell'età. Nello specifico, si incideva sulla diminuzione per la minore età, che per i minori di sedici anni veniva quantificata «fino ad un terzo», mentre per i minori degli anni diciotto, maggiori dei sedici anni, la pena era diminuita fino ad un quarto. Lo stesso disegno di legge imponeva l'accertamento della capacità di intendere e di volere, di volta in volta, per i minori degli anni sedici, maggiori dei quattordici anni, mentre si basava su una presunzione assoluta di sussistenza dell'imputabilità per la fascia di età tra i sedici e i diciotto anni.

Nessuno di questi disegni di legge è mai giunto in porto, probabilmente perché permangono molti dubbi sul quando e come legittimare l'ingresso del minorenne nel circuito penale. Ci si domanda se siamo davvero di fronte ad un'anticipata maturità, intesa come consapevolezza del disvalore sociale delle condotte poste in essere e delle conseguenze da esse derivanti, o se invece emerge lo svilimento dei valori, l'assenza di modelli sani di riferimento, la latitanza delle agenzie famiglia e scuola; resta fermo che si delinea nei fatti un ritardo in quel percorso di crescita e di maturazione che, poi, sfocia in condotte devianti. L'essere giovani precoci nell'utilizzo delle tecnologie, cittadini del mondo di internet, spesso nasconde l'incapacità di comunicare con il mondo degli adulti, di esprimere un disagio che si manifesta come ribellione alle regole. A dodici anni i ragazzi non hanno bisogno di subire un processo penale per crescere, non sono in grado di comprendere il senso della sanzione e neppure quello più lungimirante della riparazione.

Non sembra condivisibile il richiamo operato dalla relazione di accompagnamento al d.d.l. C. 1580, che guarda all'esperienza straniera, di taluni Stati in cui la soglia dell'imputabilità è addirittura quella dei dieci anni: Canada, Regno Unito, Nuova Zelanda e Australia. In detti Paesi si è sviluppata una civiltà giuridica radicata in contesti socio-culturali lontani anni luce dalla nostra. Il senso della responsabilità, nei paesi di tradizione anglosassone, viene impresso da subito ai ragazzini che, ad esempio, per studiare si trasferiscono al college, lontani dalle famiglie di origine, mentre la tradizione locale è in controtendenza; infatti comporta una sorta di deresponsabilizzazione dei minorenni, che restano a lungo presso le famiglie di origine (si pensi al fenomeno dei cosiddetti "bamboccioni").

Non è possibile generalizzare e uniformare l'età dell'imputabilità, anche se in molte nazioni europee si assesta sui quattordici anni (Austria, Bulgaria, Germania, Spagna, Portogallo sedici anni).

Sul piano internazionale, significative le «Regole minime per l'amministrazione della giustizia minore», cosiddette "Regole di Pechino" del 1985, che non fissano un preciso limite di età, a conferma del fattore culturale che riveste un ruolo primario. In questo, ogni nazione è chiamata a regolarsi in modo particolare senza perdere di vista il criterio generale, dettato dalla regola 4.1 (Età della responsabilità penale), nei seguenti termini: «nei sistemi giuridici che riconoscono la nozione di soglia della responsabilità penale, tale inizio non dovrà essere fissato ad un limite troppo basso, tenuto conto della maturità affettiva, mentale, ed intellettuale del soggetto».

In definitiva, la carrellata delle norme che saranno dice molto delle norme che sono. L'età dei quattordici anni, attuale limite minimo per l'imputabilità, sembra rispondere adeguatamente ai criteri ispiratori delle riforme, le quali riforme restano indietro su altri fronti: le politiche di prevenzione dei fenomeni delinquenziali e le politiche sociali di attenzione alle fasce deboli (che, più delle altre, sono a rischio di devianza) segnalano, su tutto, fronti che la giustizia minorile dovrebbe porre in agenda, prima di tanti altri.

NUOVI LIMITI OGGETTIVI ALL'APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

La proposta di legge C. 1620, recante: *"Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, concernente l'esclusione dell'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti per violenza domestica, violenza sessuale e atti persecutori"*, si inquadra nella più generale attenzione rivolta alla vittima del reato, che ha portato al potenziamento delle garanzie predisposte in termini sia preventivi sia repressivi.

Se per un verso i riti alternativi rappresentano lo strumento utile ad accelerare la rapida definizione dei processi e garantirne la ragionevole durata ricorrendo a meccanismi di giustizia negoziata, per altro verso le scelte di politica criminale vedono prevalere l'interesse punitivo dello Stato che non intende indietreggiare dinanzi a fattispecie criminose riconducibili alla violenza di genere e alla violenza domestica.

In questa prospettiva si inserisce la proposta di legge C. 1620, che consta di un solo articolo teso ad ampliare l'elenco dei reati per i quali è inibita la possibilità di definire il rito nelle forme del cosiddetto patteggiamento, di cui all'art. 444, comma 1-bis, c.p.p. Nello specifico, si tratta delle ipotesi di: «maltrattamenti in famiglia» (art. 572 c.p.) e «lesioni personali» (art. 582 c.p.), nei soli casi di lesioni gravi o gravissime (art. 583 c.p., ove ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 577 c.p.); e «atti persecutori» (art. 612-bis c.p.). Va, comunque, precisato che per i suddetti delitti, il patteggiamento è ammissibile solamente quando la pena detentiva erogabile non supera i due anni, soli o congiunti con la pena pecuniaria (art. 444, comma 1-bis, c.p.p.).

La proposta normativa rappresenta un segnale forte, oltre che coerente con le recenti riforme nel settore (legge 19 luglio 2019, n. 69, recante *"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"*, cosiddetto "codice rosso"), e con gli obblighi assunti in sede internazionale (legge 27 giugno 2013, n. 77, recante *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011"*, cosiddetta "Convenzione di Istanbul").

Il passo avanti è costituito dalla scelta di politica criminale che non circoscrive la tutela alle vittime di sesso femminile, ma si propone di contrastare i delitti di violenza di genere e di violenza domestica, indipendentemente dal sesso della persona offesa. Si legge, infatti, nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge in esame, che la stessa «non intende dare la preferenza a un genere o all'altro, bensì colpire il fenomeno della violenza di genere nella sua interezza e in tutte le sue sfaccettature, focalizzando l'attenzione, in particolare, sui "carnefici" e impedendo loro di utilizzare lo strumento del patteggiamento in sede giudiziaria».

Inibire l'applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti riconducibili alla violenza di genere e a quella domestica ha notevoli risvolti sul terreno processuale, perché comporta il riconoscimento di un ruolo attivo alla persona offesa dal reato che, viceversa, viene totalmente estromessa dal processo penale definito con un patteggiamento (art. 444, comma 2, c.p.p.).

Detta preclusione consente, inoltre, di attribuire alla vittima uno spazio propulsivo nell'ambito del processo, in cui potrà scegliere di promuovere un'azione risarcitoria, in qualità di parte civile, ovvero di agire nella sede separata del processo civile.

E, ancora, escludere la definizione del rito con un patteggiamento anche per i reati di violenza di genere e violenza domestica significa impedire l'operatività di tutti gli effetti premiali del rito (art. 445 c.p.p.), che appaiono inconciliabili con il disvalore sociale delle fattispecie criminose in questione.

Il disegno di legge C. 1620 si innesta in quel percorso, da tempo intrapreso dal legislatore, diretto ad esaltare il valore della vittima del reato nel processo, preservandola dagli *escamotage* processuali, per tutelarne diritti ed interessi, che vanno riportati nella giusta considerazione per la dignità della persona e del ruolo che la stessa riveste nel nucleo familiare e sociale.